REGOLAMENTO PER L’OMOLOGAZIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNISTAVOLO

Approvato dal Consiglio Federale della FITeT in data 20/4/2018

CAPO I: CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
Articolo 01 - Caratteristiche degli impianti per il tennistavolo
Articolo 02 - Lo spazio per l’attività Sportiva
Articolo 03 - Spazi di supporto:
Articolo 04 - spazi ed installazioni per il pubblico
Articolo 05 - spazi aggiuntivi

CAPO II – SPAZI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA
Articolo 06 - Spazi per l’attività sportiva o Spazi di Attività
Articolo 07 - Dimensionamento della sala di attività
Articolo 08 - Corridoi di passeggiio
Articolo 09 - Fascia di rispetto
Articolo 10 - Recinzione della sala di attività
Articolo 11 - Aree di gioco
Articolo 12 - Pavimentazione dello spazio di attività
Articolo 13 - Caratteristiche dello spazio di Attività

CAPO III – SPAZI DI SUPPORTO
Articolo 14 - Spazi di supporto
Articolo 15 - Spogliatoi per gli atleti:
Articolo 16 - Servizi igienici, docce e asciugacapelli per gli spogliatoi atleti
Articolo 17 - Spogliatoi per i giudici arbitri, istruttori
Articolo 18 - Servizi igienici, docce e asciugacapelli per gli spogliatoi per i giudici
Articolo 19 - Deposito attrezzi

CAPO IV – IMPIANTI TECNICI
Articolo 20 - Impianti tecnici
Articolo 21 - Illuminazione dello spazio di attività
Articolo 22 - Illuminazione di emergenza
Articolo 23 - Requisiti ambientali
Articolo 24 - Diffusione sonora
Articolo 25 - Tabellone Segnapunti

CAPO IV – SPAZI E LE INSTALLAZIONI PER IL PUBBLICO
Articolo 26 - Le installazioni per il pubblico
CAPO I: CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Articolo 01 - Caratteristiche degli impianti per il tennistavolo

Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti sportivi destinati all'attività sportiva del Tennistavolo, sia di nuova realizzazione, che nella ristrutturazione di quelli esistenti, nonché all'allestimento di tennistavolo di impianti polifunzionali.

Gli impianti, oltre che al presente Regolamento dovranno essere conformi, alle Norme CONI per gli Impianti Sportivi, alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro realizzazione ed esercizio, quali le norme urbanistiche, ambientali, di sicurezza, di igiene, di superamento delle barriere architettoniche, ecc.

Dovranno essere realizzati in modo da consentire lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e di esercizio in condizioni confortevoli, di igiene e sicurezza per tutti gli utenti: atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori, secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da consentire l'uso da parte dei disabili per quanto attiene gli spazi destinati pubblico, quelli relativi all'attività sportiva, i servizi di supporto e quelli ausiliari e complementari.

Ove possibile, e preferibilmente, tale fruibilità dovrà essere ottenuta evitando soluzioni che comportino la realizzazione di attrezzature ad uso specifico.

Per gli impianti preesistenti, onde garantire l'accessibilità e la fruibilità ai disabili, dovranno essere previsti degli accorgimenti quali ad esempio rampe di accesso, ascensori, sollevatori.

Articolo 02 - Lo spazio per l'attività sportiva

Si definisce spazio per l'attività sportiva la somma delle aree di gioco presenti nell'impianto sportivo; comprendente:

a) le aree di gioco, ciascuna costituita dall'attrezzatura di gioco, dallo spazio di gioco circostante e dalle transenne che la delimitano;

b) il tavolo per l'Arbitro;

c) le attrezzature per i Giudici Arbitri e per la Direzione Gara: area a disposizione per tavoli, computer, stampanti relative e quant'altro occorrente;

d) le attrezzature di controllo e di misura: tabelloni segnapunti;

e) i corridoi adiacenti alle aree di gioco;

f) le fasce di rispetto di separazione delle aree di gioco dalle installazioni per il pubblico eventualmente presente.

Lo spazio di attività dovrà risultare facilmente accessibile per le diverse operazioni di approntamento e di manutenzione, tenendo conto, ove richiesto dalle caratteristiche dell'impianto, dell'accesso di mezzi di trasporto o macchinove operativi.

Articolo 03 - Spazi di supporto:

Si definiscono spazi di supporto i seguenti spazi, conformi alle Norme CONI:

a) spogliatoi per gli atleti con i propri servizi igienici e docce;

b) spogliatoi per gli addetti all'attività, (giudici arbitri, istruttori) con i propri servizi igienici e docce;

c) idonei sistemi di custodia degli abiti (armadietti, depositi abiti e simili);

d) locale primo soccorso atleti;

e) locali per i controlli antidoping, con agevole accesso dallo spazio attività e dall'esterno dell'impianto, conformi alle norme vigenti;

f) uffici amministrativi, atri e disimpegni;

g) locali per l'organizzazione ed il controllo;
h) deposito attrezzi;

i) locali tecnici;

Articolo 04 - spazi ed installazioni per il pubblico
Si intendono posti spettatori con relativi servizi igienici, aree al servizio dell'impianto, ecc., conformi alla normativa vigente. Per il dimensionamento si veda l'art. 26.

Articolo 05 - spazi aggiuntivi
Si tratta di spazi:

a. per la formazione fisico-atletica, per l'allenamento meccanizzato (robot e/o cesto), sede della Società Sportiva, aule per lezioni teoriche, ecc.

b. locali di ristoro, attività commerciali varie, vendita di prodotti sportivi, wellness e massaggi, fisioterapie di recupero funzionale, ecc.

c. aree susidiarie: parcheggi, spazi verdi

CAPO II – SPAZI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA

Articolo 06 - Spazi per l’attività sportiva o Spazi di Attività
Tali spazi, come definiti all’Art. 02, dovranno essere dimensionati sul livello di attività che in essi viene svolta e dovranno essere connessi agevolmente con gli spazi di supporto e con gli spazi aggiuntivi.

Articolo 07 - Dimensionamento della sala di attività
La sala di attività dovrà contenere una o più aree di gioco, delle dimensioni specificate all’Articolo 11, i corridoi interni, le fasce di rispetto perimetrali e l’area per la direzione gare. In appendice sono indicati alcuni schemi di aggregazione delle aree di gioco consigliati.

L’altezza libera minima dell’area di gioco al netto di canaliuzazioni, corpi illuminanti, strutture e quant’altro, è quella indicata all’art. 11 per ciascun livello di omologazione.

La superficie minima dell’area per la direzione gare sarà di mq. 8,00 con il lato inferiore non minore di m. 1,80.

Livelli di omologazione
La sala di attività dovrà contenere un numero minimo di aree di gioco come indicato nella seguente tabella:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Attività Internazionale</th>
<th>12 aree di gioco</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Attività Nazionale/Regionale a Squadre</td>
<td>1 area di gioco</td>
</tr>
<tr>
<td>Attività Nazionale Individuale</td>
<td>8 aree di gioco</td>
</tr>
<tr>
<td>Attività Regionale Individuale</td>
<td>6 aree di gioco</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Articolo 08 - Corridoi di passaggio
La sala di attività dovrà contenere uno o più corridoi di passaggio, piani, liberi da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, larghi almeno m. 1,20, disposti in modo che ciascuna area di gioco sia adiacente ad almeno un corridoio di passaggio.
Articolo 09 – Fasce di rispetto
Fra le aree di gioco e qualunque ostacolo fisso presente dovrà essere mantenuta una distanza minima di m 1,20, avendo cura di schermare opportunamente tutti gli elementi fonte di potenziale pericolo.
Fra le aree di gioco e le installazioni per il pubblico dovranno essere presenti fasce di rispetto della larghezza minima di m 3,00.
Nelle fasce di rispetto potranno trovare collocazione le panchine per le squadre (gare a squadre) o per i Tecnici (gare individuali).

Articolo 10 – Delimitazione della sala di attività
Gli spazi di attività dovranno essere inaccessibili agli spettatori nel corso delle manifestazioni. Le delimitazioni tra il pubblico e gli atleti, dovranno essere alte almeno m 0,70/0,80. Le delimitazioni amovibili dovranno essere sorvegliate dal personale addetto all’ordine.

Articolo 11 – Aree di gioco
Le aree di gioco saranno commisurate al livello ed al tipo di attività per le quali vengono allestiti.

11.1 - Attività Internazionale
L’area di gioco non deve essere inferiore a m 14,00 x 7,00 x 5,00 di altezza;

11.2 – Attività Nazionale/Regionale a Squadre
  o per il Campionato Maschile e Femminile di Serie A/1: m 14,00 x 7,00 x 4,00
  o per il Campionato Maschile e Femminile di Serie A/2: m 12,00 x 6,00 x 4,00
  o per gli altri Campionati Maschili e Femminili di Serie Nazionale: m 10,00 x 5,00 x 4,00
  o per tutti gli altri Campionati di Serie Regionale e di Settore: m 9,00 x 4,50 x 3,00

11.3 - Attività Nazionale/Regionale Individuale
  o Gare Assolute: m 12,00 x 6,00 x 4,00
  o Gare Nazionali, Interregionali: m 10,00 x 5,00 x 4,00
  o Gare Regionali: m 9,00x4,50x4,00

Articolo 12 – Pavimentazione dello spazio di attività
La pavimentazione dello spazio di attività non dovrà essere di colore chiaro, né lucida, né scivolosa. Sarà comunque commisurata al tipo ed al livello della pratica sportiva.

12.1 - Le pavimentazioni omologabili sono le seguenti:
  a) legno; parquet;
  b) materiali naturali e sintetici: gomma, lattici di gomma, pvc, elastomeri omogenei

12.2 - Per gli impianti esistenti sono tollerati i seguenti materiali:
  a) materiali sintetici: linoleum, granulati porosi, resine epoxidiche e/o acriliche;
  b) conglomerati cementizi e bituminosi od asfaltici;

12.3 - Non sono omologabili i seguenti materiali:
  a) manti erbosi sia naturali che sintetici, terre stabilizzate
  b) filtri in filato sintetico, tappeti e pedane speciali.

Articolo 13 - Caratteristiche dello spazio di Attività
Le pareti devono essere generalmente scure e non devono o presentare fonti luminose brillanti, né dovrà penetrare luce diurna attraverso finestre o altre aperture che dovranno essere completamente oscurate.
Lo spazio di attività dovrà essere privo di ostacoli fisici, specialmente se a spigoli vivi o altrimenti pericolosi, nelle immediate vicinanze delle aree di gioco.

Particolari caratteristiche e/o dotazioni potranno essere previste dai Regolamenti dell’Attività Agonistica per le singole attività.

Ai fini del dimensionamento delle vie d’esodo, l’affollamento massimo previsto nello spazio di attività, computando il numero di atleti, giudici di gara e addetti contemporaneamente presenti, è dato da 7 (sette) persone per ciascuna delle aree di gioco.

CAPO III – SPAZI DI SUPPORTO

Articolo 14 – Spazi di supporto
Saranno commisurati alla dimensione ed al livello della pratica sportiva che si svolge nella sala di attività.

Articolo 15 - Spogliatoi per gli atleti:
I locali spogliatoio devono essere conformi alle Norme CONI. Il numero di posti-spogliatoio da realizzare, sia negli spogliatoi maschili che femminili, dovrà essere non inferiore a 2 per ogni area di gioco, con un minimo di 10 posti per ogni spogliatoio.

Articolo 16 - Servizi igienici, docce e asciugacapelli per gli spogliatoi atleti
Dovranno essere conformi alle Norme CONI.

Articolo 17 - Spogliatoi per i giudici arbitri, istruttori
I locali spogliatoio dovranno essere conformi alle Norme CONI. Il numero di posti-spogliatoio da realizzare, sia negli spogliatoi maschili che femminili, dovrà essere non inferiore ad un terzo del numero di aree di gioco, arrotondato per eccesso, con un minimo di 2 posti per ogni spogliatoio.

Articolo 18 - Servizi igienici, docce e asciugacapelli per gli spogliatoi per i giudici
Dovranno essere conformi alle Norme CONI.

Articolo 19 - Deposito attrezzi
Dovrà essere presente almeno un deposito attrezzi conforme alle Norme CONI.

CAPO IV – IMPIANTI TECNICI

Articolo 20 - Impianti tecnici
Saranno realizzati secondo le normative vigenti con particolare riferimento a quelle relative all’efficienza energetica.

Articolo 21 – Illuminazione degli spazi di attività
L’illuminazione naturale è sconsigliata, salvo l’illuminazione zonata con lastre per la diffusione della luce. In ogni caso, tutte le superfici finestrate dovranno essere oscurate mediante schermature. L’impianto di illuminazione artificiale dovrà essere conforme a quanto indicato dalle Norme CONI, salvo i livelli di illuminamento di seguito specificati.
21.1 - Attività Internazionale

a) Campionati del Mondo e Giochi Olimpici: l’illuminamento, misurato all’altezza della superficie di gioco, non dovrà essere inferiore ai 1000 lux, uniformemente distribuita su ogni punto della attrezzatura di gioco ed almeno 500 lux in qualsiasi altra parte dell’area di gioco;

b) In tutte le altre Competizioni: l’illuminamento, misurato all’altezza della superficie di gioco, dovrà essere di almeno 500 lux uniformemente distribuita sulla attrezzatura di gioco ed almeno 400 lux nel resto dell’area di gioco.

21.2 - Attività Nazionale

L’illuminamento, misurato all’altezza della attrezzatura di gioco, dovrà essere non inferiore a 400 lux, su ogni punto dell’area di gioco.

21.3 - Attività Regionale

L’illuminamento, misurato all’altezza della attrezzatura di gioco, dovrà essere non inferiore a 200 lux, su ogni punto dell’area di gioco.

Articolo 22 – Illuminazione di emergenza

Dovrà essere presente un impianto di illuminazione di emergenza rispondente alle indicazioni delle Norme CONI.

Articolo 23 – Requisiti ambientali

Le caratteristiche ambientali saranno quelle previste dalle Norme CONI, fermo restando che la temperatura minima non potrà essere inferiore ai 12°C.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento degli apparecchi di mandata e di ripresa nell’impianto di climatizzazione al fine di non disturbare il gioco sia con i rumori che con la velocità dell’aria, che non potrà essere superiore a 0.1 m/s.

In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni di legge relative al contenimento dei consumi energetici.

Articolo 24 – Diffusione sonora

Lo spazio di attività sarà dotato di idoneo sistema di amplificazione sonora, con microfoni senza filo per gli speaker ed il personale arbitrale, e per la ricerca persone. A questi fini ogni locale dell’impianto sarà dotato di altoparlante.

Articolo 25 – Tabellone Segnapunti

Nei nuovi impianti dovrà essere predisposto un Tabellone Segnapunti per gli incontri a Squadre visibile dal pubblico, contenente i nomi delle squadre in campo (o anche semplicemente le indicazioni: “locali” e “ospiti”).

CAPO IV – SPAZI E INSTALLAZIONI PER IL PUBBLICO

Articolo 26 - Le installazioni per il pubblico